



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 201 del 20/12/2007

**OGGETTO AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE
: URNA CINERARIA IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.
PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilasette**, addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore **18,30**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
LAURINI Dr. Luca	SINDACO	SI
PUDDU Pier Paolo	VICE-SINDACO	SI
TESTA Gilberto	ASSESSORE	NO
GAMBAZZA Maria Giovanna	ASSESSORE	SI
TALIGNANI Carla	ASSESSORE	SI
GENUA Fabrizio	ASSESSORE	SI
MAZZERA Emilio	ASSESSORE ESTERNO	SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE URNA CINERARIA IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che la legge n. 130 del 30.03.2001 introduce nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, ed all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

DATO ATTO che non è stato ancora emanato il Regolamento, previsto dall'art.3, che doveva essere approvato, come indicato al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 130 del 30.03.2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonchè il parere in esso citato del Consiglio di Stato, Sezione prima, n.2957/2003 e atteso che il Ministero della salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a dell'8 marzo 2004;

CONSIDERATO che il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente, all'art.44 consente l'affidamento dell'urna contenente le ceneri risultanti dalla cremazione ai familiari;

RITENUTO legittimo per l'Amministrazione Comunale effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria;

RITENUTO pertanto necessario stabilire la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, come di seguito specificata:

- presentazione di una istanza del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1, dell'art.3 della legge 130/2001) individuato in vita dal defunto, per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme di essa, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, nonchè in assenza di esse, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- che tale volontà, purchè non in contrasto con quella del defunto, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata con le modalità prescritte dal D.P.R. 445/2000;
- nella istanza dovranno essere indicati:
 - le generalità e la residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di essere a conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonchè il consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla e l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale sulla variazione della residenza entro il termine massimo di trenta giorni;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità

giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

- i suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

VISTO:

- L'art. 48, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.;

- L'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.;

RILEVATO:

- che il responsabile dell'Area Affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m., ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

- che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi si legge,

DELIBERA

1) **di approvare** la procedura con la quale viene autorizzato l' affidamento e conservazione delle ceneri derivanti da cremazione, al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali, con le modalità indicate in premessa;

2) **di affidare** ai competenti uffici comunali e in particolare nel Responsabile dei Servizi Demografici, il compito di concedere ai richiedenti, l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti, qualora le ceneri siano affidate a soggetti residenti nel Comune, secondo le modalità sopraindicate; tale autorizzazione viene redatta in triplice esemplare, di cui una copia viene consegnata al Servizio Cimiteriale in cui viene effettuata la cremazione, una al soggetto affidatario e una da trattarsi agli atti del Comune di Busseto;

3) **di stabilire** che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare e che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna) , protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali:

4) **di dare atto**, che l'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso), ove non visibili chiaramente all'esterno, devono essere riportati anche all'esterno e che nell'istanza di affidamento delle ceneri debbano essere necessariamente indicate;

- generalità e residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- le caratteristiche dei luoghi di conservazione;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla e l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale sulla variazione della residenza entro il termine di trenta giorni; in caso di rinuncia

all'affidamento, da comunicarsi per iscritto al Comune nel cui territorio le ceneri si trovano, le ceneri saranno consegnate al cimitero del suddetto Comune e disperse nel cinerario comune, o collocate in apposita celletta cimiteriale con pagamento della tariffa ad esso relativa;

5) **di precisare** che nel caso di decesso dell'affidatario dell'urna, le ceneri dovranno essere consegnate dagli eredi ai servizi cimiteriali del Comune di Busseto per la loro dispersione nel cinerario comune o collocazione in apposita celletta cimiteriale - fatta salva l'ipotesi di cui al successivo punto 6;

6) **di dare atto** che nel caso di decesso del coniuge affidatario delle ceneri, quest'ultimo può disporre l'affidamento delle ceneri e quelle del coniuge premorto ad uno dei figli; alla morte di quest'ultimo entrambe le urne cinerarie dovranno essere consegnate al Comune ove le ceneri si trovano senza ulteriore possibilità di trasferimento;

7) **di stabilire** che, fermo restando le ipotesi in cui il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione del trasferimento dell'urna cineraria comporta la corresponsione di una sanzione di Polizia Amministrativa pari ad Euro 100,00;

8) **di incaricare** il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.;

RENDE NOTO

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della legge 241/90 e la Sig.ra Lalla Bellingeri - istruttore amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 gennaio 2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.F. Il Segretario Comunale
Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
